



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO – DIVISIONE VII
Via Fornovo n. 8, cap. 00192, Roma – Fax 06.46834023

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 giugno 2010, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la mediazione del Sottosegretario al Lavoro Sen. Pasquale Viespoli, alla presenza della Dott.ssa Debora Postiglione, si è tenuto l'incontro per l'esame della situazione occupazionale della BOZZOLA S.p.a., nell'ambito della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/91.

Sono presenti:

- per la BOZZOLA S.p.a., Piero Buccarella, Fabrizio Boschetti, Alessandro Abati e Gianni Barillari;
- per la FILCAMS CGIL, Luciana Mastrocola;
- per la FISASCAT CISL, Daniela Rondinelli;
- per la UILTUCS UIL, Ivana Veronese;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per la Regione Veneto, benché formalmente convocata, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

1. la BOZZOLA S.p.a., con sede legale in Cesena, svolge attività di commercio al minuto di prodotti idrotermosanitari e arredo-bagno. L'organico aziendale attualmente è composto da 167 dipendenti, a cui la Società applica il CCNL Terziario;
2. con lettera del 12 aprile 2010, la Società ha avviato una procedura di mobilità ex lege 23 luglio 1991, n. 223 per 43 lavoratori;
3. i motivi che determinano la situazione di eccedenza ed i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che non consentono soluzioni alternative all'avvio della procedura di riduzione del personale, sono illustrati dall'Azienda nella suddetta comunicazione di avvio della procedura;
4. la fase sindacale si è conclusa in assenza di accordo. Pertanto, con nota del 22 aprile 2010, la Società ha comunicato l'esito negativo della fase aziendale ed ha richiesto un incontro in sede governativa ex artt. 4, co. 7 e 15, della L. n. 223/1991;

Carlo Barillari *AM*

P. Viespoli *D.*

D. Postiglione

RP

5. con successiva nota Prot. n. 15/VII/0009755/16.01.02 del 30.04.2010, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione del 6 maggio u.s. che si è conclusa con un verbale di rinvio al 24 maggio c.a.;
6. successivamente l'Azienda ha proceduto ad integrare, con nota del 10 maggio 2010, la procedura di mobilità, estendendola ad ulteriori 9 unità, occupate presso le filiali di Forlì e Vicenza, per un totale di 52 esuberanti;
7. pertanto, il Ministero ha convocato, con nota Prot. n. 15/VII/0011537/16.01.03 del 20.05.2010, le Parti Sociali per la riunione odierna.

CONSIDERATA

la legge del 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge Finanziaria 2010), che all'art. 2, co. 138 prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, del trattamento di CIG in deroga alla normativa vigente in materia, in caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009, con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- L'ex sede amministrativa di Padova e tutte le singole filiali - in relazione alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento ed alla lontananza tra loro - sono considerate ciascuna come unità produttiva a se stante, cosicché le Parti convengono di adottare i seguenti strumenti di sostegno al reddito.

CIGS PER CESSAZIONE DI ATTIVITA'

I 9 lavoratori delle filiali di Vicenza (5) e Forlì (4) verranno sospesi dal lavoro e per gli stessi verrà richiesta la CIGS per cessazione di attività, per la durata di 12 mesi a partire dalla data di chiusura di ogni singolo punto vendita. In particolare, per la sede di Forlì la CIGS decorrerà dal 1° agosto 2010; mentre, per la sede di Vicenza la CIGS decorrerà dal 1° settembre 2010. Considerata la chiusura delle filiali suddette, i lavoratori non effettueranno la rotazione.

Per queste unità, la Società si impegna ad anticipare, per conto dell'INPS, il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze.



CIGS PER CRISI AZIENDALE

Le unità lavorative occupate presso le filiali di Ferrara (2 unità su un totale di 6) e Riccione (3 unità pari all'intero organico) verranno sospese dal lavoro e per le stesse verrà richiesta la CIGS per crisi aziendale, con decorrenza dal 21 giugno 2010 e per un periodo di dodici mesi. I lavoratori interessati sono individuati in base al criterio delle esigenze aziendali e dell'organizzazione del lavoro, così come convenute e riportate nell'allegato elenco. Per quanto concerne i 3 lavoratori occupati presso la sede di Riccione, la CIGS si articolerà su base annuale a rotazione con contrazione dell'orario di lavoro per un massimo del 50% *pro capite*.

Per queste unità, la Società si impegna ad anticipare, per conto dell'INPS, il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze.

CIG IN DEROGA

I 26 lavoratori occupati presso le filiali di Padova (6 unità su un totale di 13), Verona (1 unità su un totale di 11), Treviso (6 unità su un totale di 19), Bassano del Grappa (3 unità su un totale di 9), Belluno, (6 unità su un totale di 12), Rovigo (2 unità su un totale di 13) e Mestre (2 unità su un totale di 11) – per le quali è stata già concessa la CIGS per crisi aziendale per 12 mesi dal 22 giugno 2009 al 21 giugno 2010 - verranno sospesi dal lavoro a zero ore senza rotazione, per un periodo di dodici mesi con decorrenza dal 21 giugno 2010. I lavoratori interessati sono individuati in base al criterio delle esigenze aziendali e dell'organizzazione del lavoro, così come convenute e riportate nell'allegato elenco; gli stessi non effettueranno alcuna rotazione per l'esigenza dei clienti di avere sempre a disposizione il medesimo referente.

Per queste unità, la Società richiederà il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga all'INPS.

MOBILITA'

La Società procederà al licenziamento per riduzione di personale dei 14 lavoratori dell'ex sede amministrativa di Padova. Ai lavoratori verrà comunicato il recesso con decorrenza dal 19 giugno 2010.

Anche al fine di favorire una ricollocazione del personale delle filiali, nel corso del periodo di fruizione della Cassa la Società metterà in mobilità – esclusivamente con il criterio della non opposizione e fino ad un massimo di 38 unità - i lavoratori (sospesi ovvero concordemente ritenuti fungibili) che daranno la loro disponibilità ad accettare il licenziamento per riduzione di personale entro e non oltre il 1° marzo 2011, data ultima concordata ai sensi dell'art.8, comma 4, DL. 148/93 convertito in Legge 236/93.

Ai predetti lavoratori la Società, unitamente alle competenze di fine rapporto, erogherà un incentivo all'esodo, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale di rinuncia ad ogni e qualsiasi



pretesa relativa all'intercorso rapporto di lavoro e alla sua risoluzione e di accettazione della rateizzazione delle intere spettanze in un massimo di sei mesi con un minimo mensile di Euro 2.000,00 (duemila/00).

- Le Parti convengono, altresì, di incontrarsi quadrimestralmente per verificare lo stato della situazione aziendale. Le Organizzazioni sindacali riconoscono, per il caso di specie, la reale necessità dell'intervento sopra specificato soprattutto al fine di salvaguardare per quanto possibile l'occupazione residua e, nel sottoscrivere il presente verbale, danno altresì atto che si è valutato l'impatto del provvedimento sull'occupazione femminile e ciò avuto riguardo a quanto dispone l'art. 4 legge 10 aprile 1991, n. 125 e l'art. 1, comma 5, D.L. 11 dicembre 1992, n. 478.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori destinatari della Cassa in deroga, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della CIG in deroga, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza.
- Per quanto concerne lo strumento della CIG in deroga, l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di uno specifico atto di assenso da parte della Regione Veneto, non presente alla sottoscrizione in sede ministeriale, tenuta alla corresponsione del 30% della misura di sostegno al reddito, in virtù del citato accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio 2009.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperiti e conclusi con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. 218/00, nonché la fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti della legge 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

DA SOCIETÀ

ITALIA LAVORO


IL MINISTERO DEL LAVORO


LE OO.SS.

